

Effetto risolutivo non rinunciabile da parte del contraente non inadempiente

Cass. Civ., sez. VI-3, ordinanza 14 ottobre 2015, n. 20768 (Pres. Finocchiaro, est. Rossetti)

Risoluzione per inadempimento - Rinuncia ai suoi effetti da parte del contraente non inadempiente - Esclusione - Fondamento

In caso di intervenuta risoluzione del contratto, sia legale che giudiziale, la parte a favore della quale si sono prodotti gli effetti risolutivi non può rinunciarvi, restando altrimenti leso l'affidamento legittimo del debitore sulla dissoluzione del contratto.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E' stata depositata la seguente relazione:

1. La Rota s.r.l. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Firenze con la quale, in riforma della decisione di primo grado, è stata dichiarata la risoluzione automatica, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di locazione stipulato tra la stessa Rota s.r.l. e Gioie/la Desii.

2. Col primo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta che la corte d'appello avrebbe erroneamente dichiarato risolto il contratto ope legis, in virtù della clausola risolutiva espressa contenuta nell'articolo 12 del contratto di locazione; sostiene infatti la ricorrente che la locatrice Gioiella Desii aveva per facta concludentia manifestato la volontà di proseguire il rapporto, e di conseguenza aveva implicitamente rinunciato ad avvalersi degli effetti della risoluzione.

2.1. Il motivo appare manifestamente infondato alla luce del principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la parte a favore della quale si sono prodotti gli effetti della risoluzione, tanto automatica quanto giudiziale, non può rinunciarvi, per la preminente ragione che la facoltà di rinunciare alla risoluzione - in quanto teoricamente esercitabile sine die - lederebbe l'affidamento legittimo del debitore sulla dissoluzione del contratto (Sez. U, Sentenza n. 553 del 14/01/2009, Rv. 606608, in motivazione).

3. Col secondo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta che la corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che la volontà della locatrice fosse quella di avvalersi della clausola risolutiva espressa, in quanto una più completa lettura delle prove raccolte avrebbe consentito di escludere questa conclusione.

3.1. Il motivo è manifestamente inammissibile alla luce del novellato art. 360, n. 5, c.p.c., così come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui "l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti" (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831).

2. La ricorrente incidentale Gioiella Desii ha depositato memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c., con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.

4. Quanto al ricorso incidentale proposto da Gioiella Desii, esso è fondato. Gioiella Desii ha formulato nei confronti della Rota s.r.l. due domande di risoluzione del medesimo contratto di locazione: una ai sensi dell'art. 1456 c.c., fondata sull'avverarsi dell'inadempimento previsto da una clausola risolutiva espressa; l'altra ai sensi dell'art. 1453 c.c., fondata sull'esistenza d'un inadempimento colpevole.

Mentre il Tribunale di Firenze le ha rigettate entrambe, la Corte d'appello ha ritenuto fondata la prima, ma non ha dichiarato cessata la materia del contendere rispetto alla seconda, sul presupposto che "il gravame [concernente la seconda domanda di risoluzione] è risultato infondato" nei merito.

4.1. La statuizione della Corte d'appello, sul punto, è viziata da un palese error in procedendo. Infatti, - una volta ritenuto risolto ope legis il contratto per effetto della clausola risolutiva espressa, le successive condotte delle parti non erano più qualificabili in termini di adempimento/inadempimento, per la semplice ragione che non può domandarsi la risoluzione d'un contratto già risolto.

La Corte d'appello, pertanto, avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere in merito all'appello avverso la sentenza n. 352/13 del Tribunale di Firenze, per sopravvenuto difetto di interesse in capo all'appellante, e non già rigettarlo.

4.2. La fondatezza del ricorso incidentale non impone la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, potendola causa essere decisa nel merito senza ulteriori accertamenti.

Va dunque dichiarata cessata la materia del contendere rispetto all'appello proposto da Gioiella Desii avverso la sentenza n. 352/13 del Tribunale di Firenze. La spese del relativo giudizio possono essere compensate, in considerazione dell'esito complessivo della lite.

Di conseguenza, vanno cassati senza rinvio i capi 5 e 6 del dispositivo della sentenza impugnata.

5. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della

ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e si liquidano come in dispositivo.

P.q.m.

la Corte di cassazione, visto l'art. 380 c.p.c.:

-) rigetta il ricorso principale;
-) accoglie il ricorso incidentale;
-) cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara cessata la materia del contendere rispetto all'appello proposto da Gioiella Desii avverso la sentenza n. 352/13 del Tribunale di Firenze;
-) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello avverso la sentenza 352/13 del Tribunale di Firenze;
-) condanna la Rota s.r.l. alla rifusione in favore di Gioiella Desii delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 4.800, di cui 600 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte della ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 15 luglio 2015.